



SETTORE 5 – Servizio di Governo del Territorio

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE

RIF. PRATICA:

BUSTA N. _____/_____

oppure

PROT. N. _____ del _____

Il/la sottoscritt_____ , in qualità di titolare della pratica edilizia sopra indicata, riguardanti lavori ed opere da eseguire soggette al pagamento dell'importo di

Euro _____ a titolo di oneri di urbanizzazione primaria

Euro _____ a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria

Euro _____ a titolo di oneri verdi

Euro _____ a titolo di contributo sul costo di costruzione

per l'importo totale di Euro _____

CHIEDE

la rateizzazione del pagamento del suddetto importo in n. _____ rate* da Euro _____, oltre agli interessi legali, ciascuna con scadenza e modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03/03/2016.

A tal fine

a garanzia del pagamento delle rate si impegna sin da ora a stipulare, presso un istituto assicurativo o un istituto di credito, una polizza fideiussoria con clausola di escussione immediata a favore dell'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti a semplice richiesta scritta da parte di quest'ultima, in caso di mancato o tardivo pagamento, avente valore dell'intero importo dovuto e per tutta la durata della validità del titolo edilizio in esame e che dovrà essere presentato su richiesta del Comune di Greve in Chianti all'approvazione della presente domanda

a garanzia del pagamento delle rate allega copia della polizza fideiussoria stipulata presso un istituto assicurativo o un istituto di credito con clausola di escussione immediata a favore dell'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti ed a semplice richiesta scritta da parte di quest'ultima, in caso di mancato o tardivo pagamento, avente valore dell'intero importo dovuto e per tutta la durata della validità del titolo edilizio in esame.

Allego alla presente richiesta la ricevuta di pagamento della prima rata dall'importo di Euro _____.

Il richiedente

(firma) _____



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

COPIA

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 26 DEL 03/03/2016

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI ONEROSI.

L'anno duemilasedici e questo dì tre del mese di marzo alle ore 15:30 presso il Palazzo Comunale - Sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari apposti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

SOTTANI PAOLO	Sindaco	Presente
ROMITI STEFANO	Vice Sindaco	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Assessore	Presente
LOTTI LORENZO	Assessore	Presente
PRUNETI GIONNI	Assessore	Presente
BODDI SANDRA	Assessore	Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo Sottani, partecipa la sottoscritta Alessandra Capaccioli in qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- gli artt. 48, 49, 107, 109 e 147 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il “ *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- gli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la propria deliberazione n. 64 del 05/04/2005 recante “*Disposizioni in merito al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dei titoli abilitativi edilizi onerosi*” ;
- La L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i. recante le “*Norme per il governo del Territorio*”;
- l'art. 1267 del Codice Civile che disciplina la “ *Garanzia della solvenza del debitore*”, l'art. 1944 del Codice Civile che disciplina la “*Obbligazione del fideiussore*” e l'art. 1957 del Codice Civile che disciplina la “*Scadenza dell'obbligazione principale*”;
- la Relazione Tecnica del Responsabile del procedimento edilizio (Allegato A) e le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi (Allegato B).

Preso atto che:

- l'art. 190 comma 3 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i. dispone che il versamento del contributo di cui l'art. 183 della stessa Legge, può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali e che in tale ipotesi, gli obbligati, sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie;
- l'art. 192 commi 3, 4 e 5 della L.R. Toscana n. 65/2014 dispongono la misura delle sanzioni per il ritardato pagamento delle singole rate del contributo di cui l'art. 183 della stessa Legge e l'escussione immediata delle rate dovute dopo la scadenza del termine di pagamento in presenza di garanzie fideiussorie;
- la Delibera di Giunta comunale n. 64 del 05/04/2005 recante “*Disposizioni in merito al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dei titoli abilitativi edilizi onerosi*”
 - 1) non prevede misure atte a garantire l'esazione immediata da parte del Comune dell'importo delle rate degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione in caso di ritardato o omesso pagamento da parte dei soggetti obbligati;
 - 2) prevede che sia la Giunta Comunale ad approvare la richiesta di rateizzazione dei contributi dovuti per i titoli abilitativi l'attività edilizia per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) qualora vengano riconosciute motivate e comprovate necessità verificate con determina del Responsabile del Servizio;
- le suddette considerazioni sono rilevabili dettagliatamente nella Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento Edilizio (Allegato A) la quale prevede altresì di uniformare i procedimenti con le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi (Allegato B) ;

Ritenuto per i motivi sopra esposti che:

- sono recepibili le considerazioni indicate nella Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento edilizio (Allegato A) e le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi (Allegato B);
- le domande di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione sono accoglibili per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) al fine di limitarne le richieste solamente per interventi ed importi consistenti ed evitare quindi di far esprimere

l'Amministrazione Comunale per le richieste di rateizzazione di importi inferiori, il che impegnerebbe gli uffici allo svolgimento di istruttorie che inciderebbero negativamente sul principio di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

– al fine di:

- 1) garantire il principio di economicità, di efficacia e di imparzialità previsti dall'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per i procedimenti inerenti le domande di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione e considerato che l'adozione del provvedimento di accoglimento di suddette domande è un atto che impegna l'amministrazione verso l'esterno di competenza del dirigente ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o, in assenza di figure dirigenziali, ai responsabili degli uffici o dei servizi ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) uniformare ed adeguare i procedimenti relativi alle domande di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione ai dispositivi degli artt. 183, 184, 185, 189, 190 e 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.;

Ritenuto stabilire che la competenza del rilascio del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione di suddetti contributi è individuato nel Responsabile del “Settore 5 - Servizio di Governo del Territorio”;

Ritenuto altresì disciplinare il procedimento relativo alla richiesta di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con l'applicazione delle “*Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi*” cui l'Allegato B e pertanto occorre revocare la deliberazione di G.C. n. 64 del 05/04/2005;

Visti:

- la relazione Tecnico del Responsabile del Procedimento Edilizio (Allegato A) e le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi (Allegato B) i quali sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 5 interessato e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore 2, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di revocare la propria deliberazione G.C. n. 64 del 05/04/2005;
- 2) di individuare nel Responsabile del Settore 5 - Servizio di Governo del Territorio la titolarità del rilascio delle autorizzazioni alle rateizzazioni del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi;
- 3) di stabilire che la modalità operativa del procedimento di rateizzazione in argomento è individuato con le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi cui l'Allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che le richieste di rateizzazione in argomento dovranno essere trasmesse tramite apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA GIURIDICA - Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi.

Ad oggi nel Comune di Greve in Chianti è in vigore la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05/04/2005, recante “Disposizioni in merito al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione dei titoli abilitativi edilizi onerosi”, la quale riporta:

1) di disporre che i contributi dovuti per i titoli abilitativi onerosi devono essere versati in una unica soluzione al momento del ritiro del permesso di costruire o entro 20 giorni dalla presentazione della Dichiarazione di Inizio di Attività, fatta salva l'eventuale approvazione della Giunta Comunale che può riguardare:

a) lo scomputo parziale o totale del contributo dovuto a seguito della contestuale approvazione di un progetto di opere di urbanizzazione;

b) l'autorizzazione alla rateizzazione del contributo dovuto qualora l'importo massimo superi € 10.000 e qualora vengano riconosciute motivate e comprovate necessità verificate con determina del Responsabile del Servizio.

Il periodo della rateizzazione non può comunque superare la durata di validità del titolo abilitativo edilizio ed un numero di sei rate,

2) di stabilire che le suddette disposizioni entreranno in vigore in concomitanza con il nuovo Regolamento Edilizio.

Con l'entrata in vigore della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i., con riferimento ai seguenti articoli in particolare:

1) art. 183 che disciplina il “Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso”;

2) art. 184 che reca la “Determinazione degli oneri di urbanizzazione”;

3) art. 185 che reca la “Determinazione del costo di costruzione”;

4) art. 189 che disciplina i “Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza”;

5) art. 190 che disciplina il “Versamento del contributo”;

6) art. 192 che disciplina le “Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo”;

è prevista la possibilità di dilazionare in non più di sei rate semestrali, e dietro presentazione di idonee garanzie fideiussorie, l'importo dovuto a titolo di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione.

Dalla lettura della deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 05/04/2005 emergono le seguenti considerazioni sulla stessa:

1) **non prevede** misure atte a garantire l'esazione immediata da parte del Comune dell'importo delle rate degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione in caso di ritardato o omesso pagamento da parte dei soggetti obbligati;

2) **prevede** che sia la Giunta Comunale ad approvare la richiesta di rateizzazione dei contributi dovuti per i titoli abilitativi l'attività edilizia per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) qualora vengano riconosciute motivate e comprovate necessità verificate con determina del Responsabile del Servizio;

3) **non prevede** un procedimento specifico, codificato ed uniforme con il quale il Responsabile del Servizio possa riconoscere e comprovare le “*motivate necessità*” dell'obbligato al diritto ad ottenere la possibilità di rateizzare il pagamento dei contributi dovuti per i titoli abilitativi l'attività edilizia, lasciando pertanto la suddetta valutazione, ad una larga discrezionalità che contrasta con il principio di imparzialità previsto dall'**art. 1 della Legge n.241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”**, inoltre il dover motivare la necessità dell'obbligato al diritto ad ottenere la possibilità di rateizzare il pagamento dei contributi dovuti per i titoli abilitativi l'attività edilizia, comporta l'**onere** da parte del Responsabile del Servizio al **trattamento dei dati del richiedente che devono giustificare le “motivate necessità”**, dati questi che possono essere qualificabili come “*diversi da quelli sensibili e giudiziari*” come disciplinato dall'**art. 17 del D.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”**, pertanto per quanto riguarda le attività istruttorie necessarie a valutare questo genere di dati possono comportare, **se resi accessibili ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.**, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in questo caso del soggetto che richiede la rateizzazione in argomento, oltre che ad aggravare il procedimento con valutazioni non disciplinate dalla L.R. n. 65/2014 e s.m.i. per le richieste di rateizzazione in argomento.

Per quanto sopra considerato e dalla lettura del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è possibile ritenere che:

1) il provvedimento che concede ai soggetti obbligati la rateizzazione del pagamento dei contributi dovuti è da qualificare, ai sensi dell'**art. 107 comma 2 e dall'art. 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**, come un atto che impegna l'amministrazione verso l'esterno non ricompreso tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli

organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, quindi l'organo amministrativo competente per la sua approvazione è **stabilito, in maniera puntuale ed esplicita**, dal suddetto Decreto Legislativo nelle figure del Dirigente o del Responsabile del Servizio in assenza di figure dirigenziali all'interno dell'Ente;

2) con la qualificazione della tipologia di atto amministrativo considerata nel punto precedente si fa rilevare che l'eventuale atto di approvazione dell'autorizzazione della rateizzazione in argomento da parte della Giunta Comunale come disciplinato dalle disposizioni della **Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 05/04/2005**, eccede le competenze indicate **dall'art. 48 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per le giunte, quali organi di governo dell'Ente**.

Per quanto sopra esposto per adeguare la disciplina delle domande di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione alle norme sopra richiamate, fermo restando la possibilità di richiedere la rateizzazione per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per non più di sei rate, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 05/04/2005, è **da ritenere necessario**:

1) Attribuire la competenza esclusiva al rilascio del provvedimento che autorizza la rateizzazione al Responsabile del Servizio competente, sottraendo l'approvazione di tale atto alla Giunta Comunale come è previsto ad oggi dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05/04/2005, in modo da armonizzarla agli artt. 48, 107 c.2, 109 c.2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

2) Uniformare il trattamento delle istruttorie sulle richieste di rateizzazione in esame con la previsione:

- a) di una modulistica specifica per i richiedenti disponibile sul sito istituzionale del Comune;
- b) di accoglimento di **tutte** le istanze per la rateizzazione di importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) salvo il caso in cui ci siano cause che contrastino con il pubblico interesse;
- c) dell'obbligatorietà da parte dei richiedenti di dimostrare il pagamento della prima rata alla presentazione della domanda di rateizzazione;
- d) che il Comune, una volta accolta la domanda, trasmetta al richiedente il piano di rateizzazione contenente gli importi e il termine di pagamento di ciascuna rata e che dovrà prevedere nel calcolo delle rate l'applicazione degli interessi legali in vigore al momento della richiesta;
- e) che il Comune dovrà comunicare al richiedente il termine di scadenza e l'importo per il quale dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza fideiussoria con un istituto di credito o assicurativo per tutto il periodo di validità della rateizzazione e che dovrà contenere la clausola della possibilità di escussione immediata a favore dell'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti a semplice richiesta scritta da parte di quest'ultima, in caso di ritardato o omesso pagamento delle rate;
- f) dell'obbligo da parte del richiedente di trasmettere al Comune la polizza fideiussoria con le clausole indicate al punto precedente; le ricevute di pagamento delle singole rate;
- g) che in caso di mancato pagamento di una rata, l'Amministrazione Comunale dovrà eseguire l'escussione immediata della polizza fideiussoria per l'importo integrale del contributo dovuto ed applicare le sanzioni, se dovute, cui l'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.;
- h) della decadenza della validità dei titoli abilitativi l'attività edilizia in caso di decadenza e/o inesigibilità degli importi previsti con le polizze fideiussorie in caso di mancato o tardato pagamento delle rate, fatta salva la possibilità dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.;
- i) che l'Amministrazione Comunale, in caso non ci siano cause ostative, dovrà svincolare la polizza fideiussoria ad avvenuto pagamento da parte dell'obbligato di tutte le rate previste, dandone comunicazione all'istituto di credito o assicurativo ed all'obbligato;

3) Stabilire con delibera di Giunta Comunale le istruzioni operative del procedimento che il Responsabile del Servizio competente dovrà seguire per il trattamento delle domande di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi l'attività edilizia, dei relativi controlli di avvenuto pagamento delle rate e dell'erogazione delle sanzioni previste dall'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.

Le suddette istruzioni operative, in quanto attuazione dell'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i. sono da qualificare come atti di governo, pertanto la loro approvazione è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento Edilizio
Geom. Nicola Neri

Riferimenti legislativi:

L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.:

Art. 183 - Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184, comma 1 e dall'articolo 185, il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione secondo le modalità indicate nel presente e titolo. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184, comma 1 e dall'articolo 185, la SCIA comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione ad eccezione dei seguenti interventi, per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione: a) interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari; b) interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettere d) ed e); 3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 136, comma 2, lettera a), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari, nonché i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili di cui all'articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per tali fattispecie il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.

Art. 184 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione 1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di: a) aumento delle superfici utili degli edifici; b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili; Raccolta Normativa della Regione Toscana Documento aggiornato al 24/04/2015 3a Territorio e urbanistica l.r. 65/2014 83 c) aumento del numero di unità immobiliari. 2. Ai sensi della presente legge, per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte, finestre e scale, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile o agibile e della superficie non residenziale o accessoria, come definite dal regolamento di cui all'articolo 216. 3. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 62, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune. 4. Con deliberazione, il Consiglio regionale individua: a) le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori; b) i criteri generali per l'erogazione del contributo di cui alla lettera a). 5. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sugli interventi di cui al presente articolo. 6. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni la determinazione degli oneri di cui al comma 5, previa comunicazione alla commissione consiliare competente. 7. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 6, si applica annualmente l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) determinato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili dell'indice. 8. Gli aggiornamenti di cui ai commi 6 e 7, si applicano senza ulteriori atti alle istanze, segnalazioni e comunicazioni presentate e successivamente al 1° gennaio dell'anno seguente.

Art. 185 - Determinazione del costo di costruzione 1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 183, comma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti in base alle norme statali in materia. 2. La Giunta regionale con deliberazione identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. 3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, oppure in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'indice del costo di costruzione determinato dall'ISTAT. Dal 1° gennaio di ogni anno si applicano gli importi aggiornati sulla base dei più recenti dati disponibili dell'indice. 4. Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. 5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare i costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune.

Art. 189 - Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza 1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con atto del comune in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 184, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi da parte del comune in relazione ai diversi tipi di attività. 3. Qualora la destinazione d'uso delle costruzioni o impianti indicati nei commi 1 e 2, nonché delle opere di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione d'uso, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Art. 190 - Versamento del contributo 1. Il contributo di cui all'articolo 183, è corrisposto al comune all'atto del ritiro del permesso di costruire oppure, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera onerosa, al momento della presentazione della stessa. 2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all'atto del rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA o di comunicazione di attività edilizia libera, è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa. 3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fidejussorie.

Art. 192 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo 1. In caso di mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 184 e 195 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 2. Le misure di cui al comma 1, non si cumulano. 3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito. 5. Qualora siano state prestate garanzie fidejussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si applica la sanzione di cui al presente articolo.

Codice Civile

Art. 1267 - Garanzia della solvenza del debitore

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. 6. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

Art. 1944 - Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1957 - Scadenza dell'obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Articolo 1 - Principi generali dell'attività amministrativa

1 - L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis - La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter - I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2 - La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 22 - Definizioni e principi in materia di accesso

1 - Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2 - L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3 - Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4 - Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5 - L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6 - Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

D.lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici

1 - Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2 - Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

D.lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Articolo 48 - Competenze delle giunte

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Articolo 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Articolo 109 - Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

ALLEGATO B

Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi.

Art. 1 - Oggetto delle disposizioni ed ambito di applicazione.

1. Le presenti disposizioni disciplinano il procedimento amministrativo inerente le domande di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi in applicazione dell'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.

2. Con le presenti disposizioni l'Amministrazione del Comune di Greve in Chianti persegue gli obiettivi di semplificare e rendere efficace l'azione amministrativa finalizzata al procedimento cui al comma precedente.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del procedimento cui l'articolo precedente si intende per:

a) **Obbligato:** il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di uno o più procedimenti relativi a titoli abilitativi l'attività edilizia previsti dagli artt. 134, 135, 136 e 209 della L.R. 65/2014 e s.m.i., dall'art.35 della L.47/1985, dall'art. 39 della L.794/1994 e dalla L.R. Toscana n. 53/2004, che comportano il pagamento di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione;

b) **Contributo totale:** la somma degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione nella misura calcolata dall'Amministrazione Comunale o dall'obbligato con le tariffe dovute per il tipo di procedimento e/o di intervento edilizio;

c) **Polizza fideiussoria:** contratto stipulato tra l'Obbligato ed un istituto di credito o istituto assicurativo a garanzia del pagamento all'Amministrazione Comunale del contributo totale cui la lettera b).

Art. 3 – Procedimento

1. L'obbligato che intende rateizzare il contributo può fare richiesta all'Amministrazione Comunale nel caso sussistano le seguenti condizioni:

a) l'importo del contributo sia superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);

b) le rate richieste non siano superiori a sei;

c) all'atto della domanda l'obbligato presenti la ricevuta di pagamento della prima rata di importo pari alla misura del contributo totale diviso il numero di rate richieste.

2. L'Amministrazione Comunale, in caso non sussistano motivi contrari al pubblico interesse, accoglie la domanda e notifica all'obbligato il piano di rateizzazione del contributo con indicato il termine di pagamento di ciascuna rata, comprensiva degli interessi legali vigenti al momento della domanda, e con l'indicazione del termine entro il quale l'obbligato deve trasmettere la polizza fideiussoria contenente la clausola di escussione immediata a favore dell'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti a semplice richiesta scritta da parte di quest'ultima, in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate.

La polizza fideiussoria dovrà avere valore pari alla somma delle rate residue maggiorate degli interessi legali e dovrà essere valida per tutta la durata della rateizzazione.

3. In caso di mancata trasmissione della polizza fideiussoria entro il termine indicato nel comma 2 l'Amministrazione Comunale procede alla richiesta di pagamento della parte residua del contributo con la modalità e con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.

4. In caso di mancato pagamento di una rata del contributo entro il termine stabilito ed indicato nel piano di rateizzazione, l'Amministrazione Comunale procede all'escussione immediata della polizza fideiussoria per l'importo integrale del contributo dovuto e procede ad applicare le sanzioni, se dovute, cui l'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.

5. Ad avvenuto pagamento da parte dell'obbligato di tutte le rate previste, in caso non ci siano cause ostative,

l'Amministrazione Comunale dovrà svincolare la polizza fideiussoria e darne comunicazione all'obbligato e all'istituto di credito o assicurativo che ha prestato la garanzia.

6. L'obbligato può estinguere il pagamento dell'intero importo delle rate del contributo prima della loro scadenza in un'unica soluzione. In tal caso l'Amministrazione Comunale procede allo svincolo della polizza fideiussoria con le modalità del precedente comma.

Art. 4 – Controlli e contenzioso

1. L'Amministrazione Comunale nel caso in cui verifichi l'esistenza di vizi e/o irregolarità sulle polizze fideiussorie che possano rendere inesigibile l'importo del contributo in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate, notifica all'obbligato la richiesta di presentare una fideiussione valida entro il termine di scadenza dell'ultima rata dovuta o, in alternativa, la richiesta di pagamento dell'importo residuo del contributo fatta salva la possibilità dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.

2. In caso di inerzia dell'obbligato successivo al termine stabilito nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale provvede alla riscossione coattiva dell'importo residuo nei confronti dell'obbligato e dell'istituto di credito o assicurativo che ha prestato fideiussione viziata e/o irregolare, oltre alle spese, interessi legali e sanzioni previste dall'art. 192 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI ONEROSI.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 02.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Laura LENCI

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 03.03.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Grazia FIERA



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Paolo Sottani

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. 4669 del 07/03/2016.

Greve in Chianti, 07/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

Timbro e firma